


Pandemia COVID 19



**MISURE OPERATIVE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS SARS-CoV-2**



11 maggio 2020



COMUNE DI TARANTO

Via Plinio, 75 - 74100 Taranto

Il presente Documento e i relativi Allegati sono stati redatti sulla base delle informazioni fornite da: Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti dell'Ente al SPP e al Medico Competente, per le valutazioni di competenza.

I contenuti sono validati dal Datore di Lavoro, di comune accordo con i rispettivi Dirigenti, e, ai soli fini della prova della data, sottoscritti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Medico Competente.


Datore di Lavoro

Arch. Cosimo Netti



R.S.P.P.

Dott. Andrea Pignatelli



Medico Competente Coordinatore

Dott.ssa Carla Florinda Lombardo


Dott. CARLA FLORINDA LOMBARDO
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA in MEDICINA del LAVORO

R.L.S.

Sig. Angelo Ferrarese



Sig.ra Immacolata Guarracino



Sig. Francesco Fanelli



| EMISSIONE DOCUMENTO | | | Approvazione |
|---------------------|------------|------------------------|--------------|
| Rev. | Data | Descrizione | |
| 1 | 11.05.2020 | PRIMA STESURA | 01.06.2020 |
| 2 | 25.05.2020 | INTEGRAZIONI NORMATIVE | |
| | | | |

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. PREMESSA | 6 |
| 2. SCOPO | 7 |
| 3. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE | 11 |
| 4. SINTOMI COVID 19 | 12 |
| 5. TRASMISSIONE E TEMPI DI CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV-2 | 12 |
| 6. MORBILITÀ, LETALITÀ E TRATTAMENTO DEL COVID-19 | 15 |
| 7. AGGIORNAMENTI E FONTI | 16 |
| 8. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 17 |
| 9. PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO VIRUS SARS-CoV-2 | 20 |
| 10. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 21 |
| 11. INTERVENTI VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO DA CONTAGIO | 25 |
| 11.1 CREAZIONE DI UN COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE | 25 |
| 11.2 INFORMAZIONE | 26 |
| 11.2.1 INFORMAZIONI GENERALI | 26 |
| 11.2.2 INFORMAZIONI PRECEDENTEMENTE DIFFUSE AI LAVORATORI | 27 |
| 11.2.3 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI | 27 |
| 11.3 MODALITÀ DI ACCESSO | 29 |
| 11.3.1 DIPENDENTI COMUNALI E COLLABORATORI ESTERNI | 30 |
| 11.3.2 VISITATORI | 30 |
| 11.3.3 AUTOCERTIFICAZIONE | 31 |
| 11.3.4 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA | 32 |
| 11.3.4.1 ADDETTI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA | 32 |
| 11.3.4.2 REGISTRO TEMPERATURA CORPOREA | 34 |
| 11.3.5 TUTELA DELLA PRIVACY | 35 |
| 11.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE | 37 |
| 11.4.1 USO DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA | 37 |
| 11.4.2 RISCHI CONNESSI ALL'USO DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA | 37 |
| 11.4.3 MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI LAVORATIVI | 38 |
| 11.4.4 INDICAZIONI GENERALI PULIZIE | 40 |
| 11.4.5 PROGRAMMA DELLE PULIZIE A CURA DEL PERSONALE | 41 |



| | |
|--|-----------|
| 11.4.6 PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA AUTOMEZZI (ISS) | 42 |
| 11.4.7 PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE PERIODICA | 43 |
| 11.4.8 GESTIONE DEI RIFIUTI | 44 |
| 11.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI | 45 |
| 11.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 47 |
| 11.6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRIVI DI MARCATURA CE | 47 |
| 11.6.2 SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 48 |
| 11.6.3 FLUSSO DI SCELTA DPI | 49 |
| 11.6.4 USO E APPROVVIGIONAMENTO DPI | 50 |
| 11.7 GESTIONE SPAZI COMUNI | 52 |
| 11.7.1 AREE RISTORO | 52 |
| 11.7.2 USO DEI SERVIZI IGIENICI | 53 |
| 11.7.3 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 54 |
| 11.8 ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA | 56 |
| 11.9 PROCEDURE SPECIFICHE PER ATTIVITÀ PARTICOLARI | 59 |
| 11.9.1 ATTIVITÀ A CONTATTO CON IL PUBBLICO | 59 |
| 11.9.2 UTILIZZO DEI MEZZI COMUNALI | 59 |
| 11.9.3 INDICAZIONI PARTICOLARI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 60 |
| 11.9.4 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI MESSI CONSEGATARI | 61 |
| 11.10 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI | 63 |
| 11.11 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE | 63 |
| 11.11.1 TURNAZIONE | 63 |
| 11.11.2 FORMAZIONE | 64 |
| 11.11.3 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO | 65 |
| 11.12 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA | 66 |
| 11.12.1 INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CASI POSITIVI O SOSPETTI | 66 |
| 11.12.2 GESTIONE DI SOGGETTI A RISCHIO O SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 | 67 |
| 11.13 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS | 69 |
| 12. VERIFICA E CONTROLLO | 70 |
| 13. OTTEMPERANZE AL D.LGS. DEL 9 APRILE 2008 N.81 | 70 |
| 14. BIBLIOGRAFIA | 74 |



1. PREMESSA

L'evolversi della situazione epidemiologica ha condotto all'adozione di numerosi interventi normativi, sia di rango primario che secondario. In particolare, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto-Legge "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, introduce una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell'articolo 87 recante "*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*".

Nell'ambito del quadro normativo di riferimento è da ultimo intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 che, come già riportato nel precedente DPCM del 26.4.2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nella cosiddetta fase due, relativamente ai Datori di lavoro pubblici, fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del Decreto Legge n. 18 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

L'Ente Comune di Taranto nell'organizzazione del sistema di gestione della prevenzione si avvarrà di procedure di sicurezza per identificare con esattezza le modalità con cui devono essere portate a termine le operazioni, di gestione dell'emergenza, al fine di prevenire i rischi legati alla sicurezza dei lavoratori. Diversi paesi hanno dimostrato che la trasmissione di COVID-19 da una persona all'altra **può** essere rallentata o interrotta.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Il presente elaborato è stato preparato sulla base delle prove attualmente disponibili sulla trasmissione del Virus Sars-CoV-2 (trasmissione uomo- uomo principalmente tramite goccioline respiratorie da una persona infetta - Droplets).



2. SCOPO

Con il presente elaborato il Datore di lavoro intende fornire orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici.

Dal punto di vista metodologico si concentra l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 87 del Decreto Legge n. 18 del 2020 - norma cardine e di portata generale in materia di pubblico impiego, nei termini che verranno in seguito evidenziati - per poi procedere all'analisi delle ulteriori disposizioni che, affrontando fattispecie di portata più specifica e limitata, rappresentano un corollario della citata norma.

Lo scopo è quello di ridurre la probabilità di diffusione del contagio dal virus Sars-CoV-2, fornire indicazioni operative e modalità corrette di comportamento da adottare, in modo da garantire idonee condizioni di salute e sicurezza per tutti i lavoratori (siano essi dipendenti Comunali o dipendenti di ditte esterne in appalto) che svolgono la loro attività lavorativa all'interno delle sedi del Comune di Taranto (**Tabella 1**) come previsto dalle Direttive e circolari emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dalla circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute e come da "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020"

| COD. | UNITÀ OPERATIVA | INDIRIZZO |
|-------|---|---|
| Ta_01 | Palazzo di Città | Piazza Municipio, 1 - Taranto |
| Ta_02 | Circoscrizione "Lama-Talsano-San Vito" | Corso Vittorio Emanuele II, 72 - Taranto |
| Ta_04 | Centro Anziani "Piazza Bino Gargano" | Via Catanzaro - Taranto |
| Ta_05 | Circoscrizione "Tamburi" | P.zza De Amicis - Taranto |
| Ta_06 | Centro Anziani "Tramontone" | P.zza Grassi - Taranto, frazione Talsano |
| Ta_09 | Urbanistica - Edilità | P.zza Pertini, 4 (Paolo VI) - Taranto |
| Ta_10 | Biblioteca "Acclavio" | P.zzale Bestat - Taranto |
| Ta_11 | Sede Anfiteatro | Via Anfiteatro, 72 - Taranto |
| Ta_12 | Centro Anziani "Lago Varano" | Via Lago di Varano - Taranto |
| Ta_13 | Circoscrizione "Solito - Corvisea" | Via Fiume, 64 - Taranto |
| Ta_14 | Distretto Polizia Municipale "Lama-Talsano" | Via Lama, 247/F - Taranto, frazione Talsano |
| Ta_15 | Direzione Affari Legali - Avvocatura | Via Lazio, 45 - Taranto |
| Ta_16 | Sede Direzioni Varie | P.zzale Dante, 14-17— Taranto |



| COD. | UNITÀ OPERATIVA | INDIRIZZO |
|-------------|--|--|
| Ta_17 | Circoscrizione “Montegranaro-Salinella” | <i>Via Romagna, 40 - 8 - Taranto</i> |
| Ta_18 | Ufficio Statistica | <i>Via Salina Piccola - Taranto</i> |
| Ta_19 | Direzione Attività Produttive | <i>Via Scoglio del Tonno, 6 - Taranto</i> |
| Ta_20 | Circoscrizione “Paolo VI” | <i>Via Sommovico - Taranto</i> |
| Ta_21 | Direzione Servizi Sociali | <i>Via Veneto, 83 - Taranto</i> |
| Ta_22 | Circondariale Toponomastica | <i>Via Venezia, 50 -Taranto</i> |
| Ta_23 | Sede “Carducci” | <i>Vico Carducci, 15 - Taranto</i> |
| Ta_24 | Palazzo Pantaleo | <i>Vico Civico - Taranto</i> |
| Ta_25 | Asilo Nido “Arcobaleno” | <i>Via Fratelli Rosselli - Taranto</i> |
| Ta_26 | Asilo Nido “Bruno Ciari” | <i>Via Cagliari, 139 - Taranto</i> |
| Ta_27 | Asilo Nido “Del Vasto” | <i>Via Discesa Vasto - Taranto</i> |
| Ta_28 | Asilo Nido “Fantasia” | <i>Via Lago di Misurina - Taranto</i> |
| Ta_29 | Asilo Nido “Le Mimose” | <i>Via Ferdinando Acton - Taranto</i> |
| Ta_30 | Asilo Nido “Madonna di Fatima” | <i>Via Madonna di Fatima - Taranto, frazione Talsano</i> |
| Ta_31 | Asilo Nido “Magicondo” | <i>Via Lago D’Arvo - Taranto</i> |
| Ta_32 | Asilo Nido “Zero Tre” | <i>Via Abruzzo - Taranto</i> |
| Ta_34 | Centro della Cultura per l’Infanzia | <i>Via Pisa, 23 - Taranto</i> |
| Ta_37 | Palazzo “Latagliata” | <i>Via Giovanni Paisiello - Taranto</i> |
| Ta_38 | Comando Polizia Municipale | <i>Via Ferdinando Acton, 77- Taranto</i> |
| Ta_39 | Archivio Storico “Paolo VI” | <i>Via del Tratturello Tarantino, 6 - Taranto</i> |
| Ta_40 | Servizi Sociali | <i>Via Lazio, 45 - Taranto</i> |

Tabella 1 - Unità operative Comune di Taranto

Di seguito verranno illustrati gli obblighi che **tutti** i lavoratori, siano essi assunti dall'Ente o in appalto, saranno tenuti a osservare in modo attento, continuativo e rigoroso al fine di garantire la sicurezza sanitaria del lavoro e la sicurezza sociale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro a partire dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché degli specifici provvedimenti di recente emanazione, quali: i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09, 11, 22 e 25 Marzo 2020, del 10 e 26 aprile 2020 e infine del 17 maggio 2020; delle Direttive e le Circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione, al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” successivamente integrato e modificato il 26 aprile 2020 e infine alle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome.

Nonché tutti gli obblighi per gli utenti e quanti a qualsiasi titolo accedono agli spazi dell'Ente Comune di Taranto.

Tali misure, scaturite da una attenta valutazione del rischio da parte degli Enti Sanitari, in questo scenario di pandemia dichiarato dall'OMS, riportano nell'incipit del medesimo protocollo, quanto segue:

"L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria

Dopo aver preso visione del testo possiamo affermare che:

- Il rischio da Corona Virus è un rischio generico e non un rischio specifico e neanche un rischio generico aggravato per tutte le attività non sanitarie;
- Le norme di Igiene Pubblica, in caso di una epidemia/pandemia sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale e, quindi, nelle aziende non sanitarie, come previsto nel Protocollo sopraindicato, si applicano così come impartite e calate all'interno delle specificità dell'Ente.

"La prosecuzione dell'attività lavorativa è vincolata al rispetto delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione."

Il presente elaborato di attuazione e gestione delle misure anti-contagio su rischio nazionale, è pertanto da intendersi disposto ai sensi dell'art. 7 del DPCM 11/03/2020 e quale strumento attuativo di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa del 14/03/2020 e successivamente integrato dal Protocollo di Intesa del 24/04/2020.

Si evidenzia che il DPCM del 17 maggio 2020 prevede l'osservanza fino al 14 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe).

Facendo una sintesi della legislazione attualmente in essere si raccomanda che:

- Sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;



- Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale superiore a un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- Sia predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- Sia predisposto il contatto con gli utenti, ove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e con soluzioni tecnologiche innovative;
- Sia favorito l'accesso degli utenti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla capienza degli ambienti ospitanti;
- Siano riorganizzati gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le singole postazioni di lavoro. Dove questo non fosse garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree;
- Siano predisposti nelle aree di attesa dispenser con soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani;
- Sia predisposto, per gli uffici ad alto afflusso di utenti esterni, che l'attività di front office possa essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione;
- L'operatore dovrà procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all'utente).
- Per le riunioni (con utenti esterni) siano prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Sia assicurata una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente e una adeguata disinfezione dei suppellettili d'ufficio;
- Sia favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni.

Il presente documento viene allegato ai Documenti di Valutazione del Rischio e ai Piani di Emergenza o procedure di Emergenza.



3. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE

Fonte: Ministero della Salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Il nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (Sars-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO- rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia.



4. SINTOMI COVID 19

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - o naso che cola
 - o mal di testa
 - o tosse
 - o gola infiammata o febbre
 - o una sensazione generale di malessere.
- Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache;
- Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

5. TRASMISSIONE E TEMPI DI CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV-2

Il virus SARS-CoV-2 è un agente patogeno ad elevata contagiosità, la cui malattia infettiva respiratoria COVID-19 è caratterizzata da un rapido sviluppo epidemico. In assenza di adeguate misure di prevenzione il contagio può facilmente interessare i luoghi di lavoro ed i loro occupanti.



La **principale** via di contagio è l'inalazione da parte della persona del droplet emesso da un soggetto contagiato dal virus SARS-CoV-2 che si trovi nelle sue immediate vicinanze (sino a 2 metri circa di distanza) per un tempo sufficientemente prolungato (15' in media). Il "droplet" è un insieme di piccole gocce di liquido in sospensione aerea (aerosol) che può rappresentare un vettore di trasmissione di malattie infettive quando consta di saliva, escreato o altri fluidi corporei contenenti agenti patogeni, immesse in ambiente da un soggetto contagioso mentre parla, tossisce o starnutisce.

Una **seconda** ed importante via di contagio si determina quando la persona porta agli occhi, al naso o alla bocca le proprie mani dopo che queste sono state contaminate da una sufficiente carica virale di virus SARS-CoV-2 a seguito di:

- contatto fisico diretto con soggetti contagiosi (ad esempio mediante stretta di mano);
- contatto con materiali inanimati (attrezzature di lavoro, documenti, maniglie, superfici, volante, pulsantiera auto ecc...) o dell'edificio in cui questo ha sede (pulsantiera citofono, pulsantiera ascensore, ecc...) sui quali si sia depositato il droplet emesso da un soggetto contagioso;
- contatto accidentale con materiali di rifiuto presenti (tipicamente fazzoletti usati) contaminati da secrezioni infette di un soggetto contagioso;
- contatto con i servizi igienici contaminati dai fluidi corporei di un soggetto contagioso.

Per quanto riguarda il tempo di persistenza del virus sugli oggetti inanimati, gli studi più recenti indicano che esso sopravvive, con carica virale decrescente nel tempo:

- fino a 3 ore su carta da stampa o fazzoletti monouso;
- fino a 4 ore su rame;
- fino a 1 giorno su cartone, legno e tessuti;
- fino a 2 giorni su vetro;

Per quanto riguarda, invece, la resistenza alla temperatura del virus SARS-CoV-2, gli studi indicano che esso è in grado di resistere in forma infettante, in condizioni ottimali di laboratorio:

- fino a 14 giorni a +4°C (temperatura di refrigerazione);
- fino a 7 giorni a +22°C (temperatura ambiente);
- fino a 1 giorno a +37°C (temperatura corporea umana);
- fino a 30' a +56°C;



- fino a 5' a + 70°C.
- da 2 a 4 giorni su acciaio;
- da 3 a 4 giorni su plastica;
- da 3 a 4 giorni su altri materiali lisci;
- fino a 7 giorni sulla superficie esterna delle mascherine chirurgiche.

Una **terza** via di contagio può essere l'inalazione di una sufficiente carica virale di virus SARS- CoV-2 temporaneamente in sospensione aerea all'interno di uno spazio chiuso dove ha soggiornato in precedenza un soggetto contagioso per un tempo sufficientemente lungo. Questa modalità di contagio è tuttora oggetto di studio e discussione. Taluni autori riportano la persistenza in aria del coronavirus, in ambiente chiuso in condizioni di laboratorio, per un periodo compreso tra 3 e 16 ore. Altri, ivi incluso l'Istituto Superiore di Sanità, al momento ritengono che questa modalità di trasmissione sia significativa esclusivamente in determinati ambienti sanitari. Tutte le attuali raccomandazioni di biosicurezza, in ogni caso, sottolineano la necessità di minimizzare precauzionalmente la permanenza in ambienti chiusi ad uso condiviso (ascensori, autovetture, mezzi di trasporto pubblico, sale riunioni, locali mensa, ecc..), rispettando le distanze di sicurezza e/o utilizzando al loro interno idonei dispositivi di protezione individuale.

Una **quarta** via di contagio, anch'essa tuttora oggetto di ricerca, può essere l'inalazione di una sufficiente carica virale di coronavirus SARS-CoV-2 ricircolata negli ambienti di lavoro dagli impianti di ventilazione o climatizzazione ad aria (in fase sia di riscaldamento che di raffrescamento), eventualmente impiegando come vettore di trasporto le particelle di polveri sottili presenti nei locali.

Una **quinta** via di contagio in corso di valutazione scientifica, infine, può essere quella oro-fecale, provocata dalla ingestione del coronavirus SARS-CoV-2 per via digerente, attraverso acqua o cibi contaminati.

Uno dei principali fattori che determinano l'elevata contagiosità del virus SARS-CoV-2 è la sua capacità di infettare le persone circostanti il soggetto contagiato prima che questi sia effettivamente riconosciuto come un soggetto affetto da COVID-19 e, di conseguenza, isolato dalla comunità in quanto contagioso. Le ricerche in corso, infatti, mostrano che:

- I. un soggetto infettato dal coronavirus SARS-CoV-2 diventa contagioso circa 2 o 3 giorni prima della manifestazione dei sintomi della malattia;
- II. numerosi soggetti infetti - secondo recenti studi internazionali circa il 60% - non sviluppano alcun sintomo (pazienti asintomatici) oppure sviluppano sintomi molto lievi e/o di breve durata (paziente



paucisintomatici) che non sono riconosciuti in tempo utile come segni dell'infezione COVID-19; dal momento della comparsa dei sintomi a quello della diagnosi, con conseguente attivazione dell'isolamento sanitario, decorrono in Italia mediamente 4 giorni;

III. i soggetti sintomatici possono rimanere contagiosi sino a 8 giorni a decorrere dalla cessazione dei sintomi dell'infezione, finanche con tampone negativo;

IV. vi sono soggetti che patiscono recidive dell'infezione anche dopo un'apparente guarigione certificata da tampone negativo, sebbene con una frequenza ed un tasso di contagiosità al momento ignoti.

Tutti questi soggetti infetti inconsapevoli, asintomatici e/o non isolati sono, quindi, in grado di immettere continuamente il virus SARS-CoV-2 negli ambienti in cui vivono e lavorano quotidianamente mediante le loro emissioni droplet ed oro-fecale.

6. MORBILITÀ, LETALITÀ E TRATTAMENTO DEL COVID-19

In caso di contagio, i lavoratori possono essere colpiti diversamente dall'infezione COVID-19 in funzione del loro sesso, della loro età e del loro stato di salute.

I più recenti dati statistici nazionali, infatti, dimostrano che

- l'infezione colpisce quasi pariteticamente uomini e donne;
- l'età mediana degli ammalati è di 62 anni;
- il 70% degli ammalati ha più di 50 anni;
- il 40% degli ammalati ha più di 70 anni.

Quanto alla letalità dell'infezione, i dati mostrano che:

- la prevalenza dei decessi riguarda gli uomini;
- la letalità aumenta con l'età;
- l'età mediana dei deceduti è di 81 anni;
- la letalità della malattia tra i 40 ed i 70 anni varia tra l'1% ed il 10% circa;
- la letalità della malattia oltre i 70 anni varia tra il 25% ed il 30% circa;
- il 96% circa dei deceduti presentava una o più patologie pregresse all'infezione;



- il 63% circa dei deceduti con tre o più patologie pregresse aveva 65 anni.

Non esiste, attualmente, un trattamento specifico per la malattia causata dal virus Sars-CoV-2 e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

7. AGGIORNAMENTI E FONTI

Gli aggiornamenti sulla pandemia e sulle misure di prevenzione e protezione da attuare sono riportati sui siti istituzionali con raccomandazione di consultare anche i singoli siti istituzionali regionali:

- <https://www.who.int/> (Organizzazione Mondiale della Sanità);
- <https://www.ecdc.europa.eu/en> (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie);
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> (Ministero della Salute);
- <http://www.iss.it/> (Istituto Superiore della Sanità);
- <http://www.governo.it/> (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Quanto riportato nel presente elaborato è desunto dai siti istituzionali dell'OMS "Organizzazione Mondiale della Sanità", dell'ECDC "European Centre for Disease Prevention and Control", del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Al fine di evitare inutili ed ingiustificati allarmismi si raccomanda di assumere sempre ogni notizia / aggiornamento / informazione esclusivamente dai siti istituzionali a ciò preposti e in particolare dal portale del Ministero della Salute nel cui ambito è consultabile un'apposita sezione.

La precisazione è doverosa poiché, nel quadro emergenziale dell'infezione di certo complesso, la diffusione di informazioni false e prive di fondamento è stata, ed è, molto consistente. Il problema è talmente rilevante che l'OMS, attraverso la sua sede centrale a Ginevra, i suoi sei uffici regionali e i suoi partner, sta lavorando 24 ore su 24 per identificare le dicerie più diffuse, potenzialmente dannose per la salute pubblica come le false misure di prevenzione o di cura, confutando le "fake news" con informazioni basate invece sull'evidenza scientifica; i chiarimenti vengono forniti direttamente sul sito internet dell'OMS e sui canali social più diffusi (Weibo, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest).

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è disponibile il numero verde **1500** istituito dal Ministero della Sanità.



8. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente elaborato è stato redatto in ossequio alle seguenti circolari, direttive, linee guida e ordinanze nazionali, regionali e comunali:

- Circolare Inail 23 novembre 1995, n.74: "Modalità di trattazione delle malattie infettive e parassitarie";
- Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998, n.2.0;
- Lettera Direzione centrale Inail prestazioni del 15 marzo 2000, n. 2.0.0.: "Decreto legislativo 23.02.2000, n.38. Articolo 12. Istruzioni operative";
- Lettera Direzione centrale Inail prestazioni del 7 novembre 2011, n. 8476: "Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta)";
- Circolare Inail 19 settembre 2013, n. 42: "Prescrizione del diritto alle prestazioni. Art. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i";
- Circolare Inail 18 dicembre 2014, n. 62: "Linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere. Deviazioni per ragioni personali";
- Circolare Inail 25 marzo 2016, n. 14 "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede";
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Circolare del Ministero della salute n.5443 del 22 febbraio 2020;
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto - legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art 3, comma 6-bis, e dall' art. 4;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2006, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";



- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Direttiva n. 1 del 26/02/ 2020 del Ministro per la PA: “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del Decreto Legge n.6 del 2020”
- Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7: “Emergenza epidemiologica da COVID- 19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”;
- Direttiva n. 2 del 12/03/2020 del Ministro per la PA: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenzaa epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
- Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13: “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2”;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”
- Ordinanza del Ministero della Salute del 26/04/2020;
- Circolare del Ministero della salute n.14915 del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;
- Circolare del Ministero della salute n.14916 del 29 aprile 2020 “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2”;
- Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - edizione aprile 2020
- Direttiva n. 3 del 04/05/2020 del Ministro per la PA: “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni.”
- Decreto Legislativo 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”



- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16.05.2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020
- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 22.05.2020
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni;
- Ordinanze Regionali;
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio;
- Ordinanze Asl;
- Ordinanze Comunali.

9. PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO VIRUS SARS-CoV-2

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative;
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell' Ente.

Tali variabili, a cui fare riferimento per la valutazione dei profili di rischio, possono assumere una diversa entità, ma allo stesso tempo modularità, in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In generale, in una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione.

È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni – quali quello dell'Amministrazione Comunale - che per numero di dipendenti e collaboratori impiegati, nonché per l'utenza cui si rivolgono i servizi, determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e di potenziali aggregazioni.



10. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale 1:

ESPOSIZIONE

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); o 1 = probabilità medio-bassa;

2 = probabilità media;

3 = probabilità medio-alta;

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

PROSSIMITÀ

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

AGGREGAZIONE

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla;

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure;

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata.

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, e valutarli su base oggettiva tenendo conto delle peculiarità correlate ad una organizzazione complessa e variegata quale quella dell' Ente, è stata utilizzata la metodologia riferita all'interno del documento tecnico INAIL, basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense¹ adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT² e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale, che evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:



- l'analisi di ogni processo lavorativo nell'ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori
- il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica
- il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale, a fronte dei quali definire un processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio di aggregazione correlato.

A tale scopo è stato ritenuto opportuno analizzare le modalità con cui il rischio di contagio si declina nei diversi ambienti di lavoro, in rapporto alle sue caratteristiche e alle modalità operative, in particolare attraverso:

- l'individuazione delle occasioni di possibile contagio all'interno dei luoghi di lavoro, tenendo a riferimento l'organizzazione degli spazi e delle attività lavorative,
- l'inquadramento qualitativo della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra i lavoratori in relazione a parametri associati al luogo di lavoro (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SAR-CoV-2 nella fase 2, è stata l'analisi accurata delle attività lavorative e la loro differenziazione, del personale operante, dell'organizzazione del lavoro, del lay-out degli spazi lavorativi e delle attività svolte in regime di appalto o collaborazione che determinano presenza di lavoratori dell'Ente.

L'analisi dell'organizzazione del lavoro interna all'Amministrazione comunale permetterà di individuare:

- attività in presenza su unico turno più turni di lavoro con accesso vincolato (timbratura);
- attività in presenza con accesso libero (limitato ai vertici dell'Amministrazione);
- attività in presenza presso strutture delocalizzate o ospitanti;
- attività in presenza con svolgimento di interventi in esterna e domiciliari;
- attività in smart working;
- e quindi di operare le opportune considerazioni.

Per le attività in smart working la scelta dell'Ente sarà valutata sulla base della possibilità di:

- delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, ove non necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati e in autonomia;
- utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro.



Il ricorso allo smart working, attuato in percentuali variabili in riferimento alla mansione specifica e profilo professionale, comunque soggetto a precise discipline anche in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, potrà essere prolungato ove compatibile con l'espletamento del servizio e della mansione e, in logica di welfare, con le diverse situazioni afferenti la composizione del nucleo familiare dei singoli lavoratori (es. presenza di bambini) e l'eventuale oggettiva difficoltà di raggiungere il posto di lavoro (es. subordinato all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico locale o regionale).

Concorrono, nella valutazione del rischio di esposizione quanto nella scelta del prosieguo delle attività in modalità agile dei dipendenti, valutazioni sulle modalità di trasporto utilizzate dal personale per raggiungere il posto di lavoro e tornare al proprio domicilio (mezzi pubblici /privati), essendo queste potenziali vettori di contagio, ponendo attenzione a:

- modalità di spostamento ed eventualmente tipologia di mezzi di trasporto (pubblico e/o privato) utilizzati da ciascun lavoratore;
- eventuale co-presenza dei lavoratori sullo stesso veicolo.


Al riguardo ciascun Dirigente avrà la facoltà di acquisire informazioni sulle modalità di trasporto utilizzate dal personale per raggiungere il posto di lavoro e tornare al proprio domicilio (mezzi pubblici /privati).

Per le attività in presenza da parte di gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attività/mansione negli stessi luoghi dovrà essere valutata, da parte dei singoli Dirigenti, la possibilità e riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di lavoratori contemporaneamente presenti, tenendo comunque conto: del rispetto dei vincoli di necessità (nel caso di servizi al pubblico), operatività (anche tecnologici), della possibile dimensione dei flussi di spostamenti, della possibile presenza di lavoratori "fragili" ai sensi della emergenza COVID-19 e dei rischi interferenziali.

Per i lavoratori che operano fisicamente in distacco presso unità operative diverse dalla sede della Ripartizione di appartenenza (es. delegazioni), il Datore di lavoro dovrà valutare l'appropriatezza delle misure di prevenzione e protezione adottate e/o da adottarsi per i lavoratori operanti in sede e presso le unità decentrate di propria competenza, mentre per i lavoratori che hanno le proprie postazioni di lavoro in edifici di altre ripartizioni, misure e modalità operative dovranno essere definite e attuate in coordinamento con il Dirigente / Datore di lavoro della struttura ospitante, per fornire e ricevere garanzie sull'adeguatezza delle misure rese attive anche a tutela dei propri collaboratori e delle relative informazioni fornite a riguardo.



Le attività in presenza svolte in esterna meritano un'attenzione particolare, data la loro pluralità e diversità nelle modalità di svolgimento che determinano potenziali livelli di esposizione al rischio nettamente diversi. Per esempio alcune attività, pur avendo bassi livelli di aggregazione, presentano livelli di esposizione medio- alti dovuti alle particolari condizioni di esercizio; basti pensare alla discrepanza tra i contesti in cui operano gli addetti dei servizi domiciliari dei settori anagrafe e socio-sanitario, nonché i sopralluoghi dell'ERP, ovvero degli interventi degli addetti della Polizia Locale con quelli relativi ai controlli sul territorio, alle visite in cantiere o alle presenze in Corti di Appello e Tribunali, per comprendere la necessità di operare le dovute distinzioni nelle valutazioni e nella definizione delle misure preventive e protettive da adottare.



Il documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione sulla base del codice ATECO, della classe di aggregazione sociale e della determinazione della matrice di rischio riporta per i dipendenti dell' Ente oggetto del presente elaborato una classe di rischio:

| | | |
|---|--------|-------------|
| AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 1217.4 | BASSO |
| FORZE DELL'ORDINE | | ALTO |
| ISTRUZIONE | 1582.9 | MEDIO-BASSO |
| SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE | 1989.0 | ALTO |

Vengono di seguito riportate le misure attuate, e che attuerà, l'Ente finalizzate a prevenire il rischio di contagio per i lavoratori.

11. INTERVENTI VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO DA CONTAGIO

11.1 CREAZIONE DI UN COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE

Il primo intervento realizzato è stato la creazione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole, di cui al punto 13 del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020", composta dal Datore di lavoro, dal R.S.P.P., dal Medico Competente Coordinatore e dagli R.L.S.

Il gruppo, messo in comunicazione principalmente mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l'evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto all'interno del contesto lavorativo.

Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al problema.

Il responsabile del Comitato (il Datore di lavoro) farà da punto di riferimento per i responsabili di settore, raccoglierà le segnalazioni e le registrazioni, riceverà check-list di monitoraggio settimanali dai responsabili di sede (avendo come riferimento la check-list allegata alla nota dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro del 20.04.2020) e conseguenti relazioni di sopralluogo conseguenti alla riprogrammazione degli uffici (con relative postazioni dedicate al rapporto con il pubblico)svolti dall'R.S.P.P., Medico Competente coordinatore ed R.L.S. , di comune accordo con i Dirigenti, sull'applicazione delle procedure e delle istruzioni operative all'interno di ogni direzione del Comune che saranno condivise mediante strumenti informatici e successivi argomenti di dibattito con tutto il Comitato.

Trattandosi di uno scenario in cui le disposizioni normative cambiano velocemente, è necessario anche poter attuare una procedura semplificata, in assenza di "tempi congrui" di rimodulazione delle misure, pertanto si stabilisce fin da ora che sarà possibile, in alternativa alla revisione della presente procedura integrativa di misura emergenziale, attenersi direttamente alle indicazioni ministeriali e governative, e alle comunicazioni che verranno inoltrate dalla stesso Comitato mediante strumenti elettronici, circolari ove ritenute già esaurienti.

11.2 INFORMAZIONE

11.2.1 INFORMAZIONI GENERALI

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni governative e dal Protocollo Condiviso del 24.04.2020, si decide di farsi promotori, mediante affissione di opportuna cartellonista, delle seguenti informazioni all'interno di tutte le sedi del Comune di Taranto:

- **OBBLIGO** di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
- **OBBLIGO** di non poter fare ingresso o non poter permanere nei locali lavorativi e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc..) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- **OBBLIGO** di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nel fare accesso nei ambienti lavorativi dell'Ente (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale);
- **OBBLIGO** di rispettare le principali norme igieniche personali volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all'interno di tutti i servizi igienici. Si provvederà anche all'affissione del cartello con le misure generali;
- **OBBLIGO** di rispettare le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la fruizione dei locali spogliatoio, ove presenti. Si provvederà anche all'affissione di cartellonistica esplicativa all'interno dei locali;
- **OBBLIGO** di rispettare le regole generali distanziometriche;
- **OBBLIGO** di informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro, o il responsabile di riferimento, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- **POSSIBILITÀ** che prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di



mascherine, ove sprovvisti, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

- **DIVIETO ASSOLUTO** per i lavoratori non espressamente autorizzati di avere contatti con fornitori, utenti esterni, personale in appalto esterno, visitatori. Divieto di accompagnare gli stessi nelle aree di zone ristoro o permettergli la fruizione dei servizi igienici. Rispetto distanza superiore a 1 mt;
- Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio.

L'informazione riguarderà anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accederanno agli ambienti lavorativi.

Ogni ditta appaltatrice, di contro, è tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante, garanzia della presa d'atto e completa osservanza dei contenuti dell'informativa e del Protocollo da parte di tutto il personale assegnato a svolgere attività presso o per nome e conto della stessa.

Poiché le norme del presente elaborato si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri provvisori all'interno dei siti comunali, in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano in sedi/uffici/cantieri comunali (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, addetti alla manutenzione, imprese edili, ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente l'Amministrazione committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione e tracciabilità di eventuali contatti stretti

11.2.2 INFORMAZIONI PRECEDENTEMENTE DIFFUSE AI LAVORATORI

Si evidenzia che con la pubblicazione dei vari DPCM già dalle prime fasi dell'emergenza, l'Ente ha provveduto **immediatamente** ad attivare procedure di contenimento del rischio diffondendo molteplici informative applicative scaturite dalla valutazione dei rischi da contagio da Sars-CoV-2 diffuse dai principali siti istituzionali di riferimento quali: Ministero della Salute, ISS, Who, ECDC...

Le stesse, vanno considerate all'interno di uno scenario di continui mutamenti delle situazioni epidemiologiche nazionali e delle norme relative promulgate dal Governo centrale pertanto, vanno considerate confermate per la parte residuale che non risulta modificata o integrata dal presente elaborato.

11.2.3 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI

L'Ente continuerà a diffondere in tempo reale, o comunque con la massima celerità, tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet,



newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

Infine, l'Ente realizzerà un' incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale dovrà attenersi.

Come precedentemente detto, in alternativa alla modalità cartacea, tutti gli scambi informativi, i riesami, le verifiche e le approvazioni delle decisioni operative intraprese dell' Ente, avverranno preferibilmente in modo informatico, per evitare di agevolare qualsiasi forma di aggregazione spontanea.

Ad ogni lavoratore, sarà consentito di visionare attraverso il portale intranet aziendale, nella neo sezione appositamente creata "Contrasto al COVID 19" tutte le principali azioni intraprese dal Comitato di cui al punto 11.1.

Al fine di rendere celere e efficace la comunicazione con i lavoratori, si prediligerà l'uso di diapositive semplici e chiare che saranno pubblicate nella sezione del portale intranet "Contrasto al COVID 19".

Ove i lavoratori abbiano necessità di chiarimenti, potranno richiederli, con i medesimi strumenti informatici, provvedendo a contattare i responsabili di sede, l'ufficio delle Risorse Umane, l'RSPP, i Medici Competenti oppure gli RLS.

11.3 MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso ai luoghi da parte di fornitori, collaboratori esterni e visitatori, deve essere controllato e contingentato in modo da limitare il contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole disposte dal Datore di lavoro, ivi comprese quelle per l'accesso alle sedi e locali comunali.

Nella fattispecie nei fornitori (Punto 11.5) sono incluse tutte le ditte che forniscono prodotti e servizi all'Amministrazione Comunale, ma non hanno accesso e permanenza frequente/ giornaliera presso le sedi/uffici e relative pertinenze, mentre per collaboratori esterni si intendono i soggetti, non appartenenti all'Amministrazione Comunale, che svolgono in modo sistematico attività presso le sedi comunali: in questi rientrano i servizi di pulizia, custodia, vigilanza, assistenza tecnica, consulenza amministrativa, ecc.

Nella categoria dei visitatori rientrano tutti gli ospiti delle strutture e uffici comunali, senza distinzione; sono quindi compresi gli organi politici, le rappresentanze sindacali, i referenti di associazioni di categorie, ecc.

Il Datore di lavoro ha predisposto quanto segue:

- Sarà possibile la misurazione della temperatura all'ingresso utilizzando termometro a infrarossi che non richiede il contatto. In caso di positività, verrà impedito l'accesso e il lavoratore/ visitatore il quale dovrà tornare al suo domicilio e contattare il proprio medico curante;
- L'accesso ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori esterni sarà consentito **UNICAMENTE** in presenza di mascherine rispondenti alla norma UNI - EN 149:2009 o UNI- EN 14683:2019 (marchiata CE o in deroga secondo art.15 c.2 convertito nel D.L. n.18/20);
- Si provvederà a organizzare gli accessi e le uscite in modo da differenziarli per gruppi omogenei di lavoratori evitando la commistione;
- Verranno predisposti appositi dispenser contenenti igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita delle sedi lavorative del Comune di Taranto;
- Sarà definita una procedura di gestione degli accessi che prevede: invio di una mail, ove possibile a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono accedere alle strutture lavorative, indicando loro le precauzioni prese e da prendere al fine di ridurre il rischio di contaminazione. In particolare, ricordando il divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di accedere agli ambienti lavorativi. Se dovessero realizzarsi condizioni eccezionali, e non fosse stato possibile concordare un appuntamento e conseguente invio di autocertificazione, la stessa verrà consegnata e compilata prima dell'accesso nei locali.



11.3.1 DIPENDENTI COMUNALI E COLLABORATORI ESTERNI

Il personale dipendente e i collaboratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, dovranno prendere atto dell'informativa, regolarmente esposta agli accessi, relativa alle nuove misure disposte e delle regole da osservare durante la permanenza, ancorché non continuativa, nelle sedi e uffici dell' Ente; lo stesso vale per gli utenti, fornitori, collaboratori, visitatori e terzi legittimati all'ingresso e frequentazione degli ambienti comunali .

L'Amministrazione provvederà ad introdurre progressivamente, all'interno delle sedi comunali, modalità di controllo della temperatura corporea, in funzione della graduale ripresa delle attività a regime e potenzialità di accesso e frequentazione degli ambienti comunali.

A chiunque dovrà essere ricordato che:

- E' vietato accedere alle sedi/uffici comunali in presenza di sintomatologie affini a quelle della malattia COVID-19 e/o temperatura superiore ai 37,5°.
- I dipendenti e collaboratori esterni che dovessero trovarsi in tale condizione durante le attività lavorative sono chiamate ad agire con coscienza civica e ad informare il proprio dirigente/referente di Ripartizione. Le stesse saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche, ove non precedentemente dotate; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Ogni Dirigente informa preventivamente la Ripartizione Personale, e regolamenterà l'accesso alle sedi di competenza, con la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS [per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)].

11.3.2 VISITATORI

Per contingentare l'accesso di persone esterne negli ambienti lavorativi dell'Ente, il Datore di lavoro, di comune accordo con i Dirigenti, ha adottato le seguenti misure organizzative:

- L' accesso nei locali dell'Ente da parte di persone esterne dovrà avvenire in maniera contingentata;
- L'accesso per i visitatori potrà avvenire solo in presenza di guanti monouso e mascherine;



- Sarà definita una procedura di gestione degli accessi che prevede: invio di una mail, ove possibile a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono accedere alle strutture lavorative, indicando loro le precauzioni prese e da prendere al fine di ridurre il rischio di contaminazione. In particolare, ricordando il divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di accedere agli ambienti lavorativi. Se dovessero realizzarsi condizioni eccezionali, e non fosse stato possibile concordare un appuntamento e conseguente invio di autocertificazione, la stessa verrà consegnata e compilata prima dell'accesso nei locali.

La procedura sarà condivisa per mezzo elettronico anche a tutte le persone che a vario titolo possono accedere nei luoghi di lavoro per interventi ordinari o straordinari.

11.3.3 AUTOCERTIFICAZIONE

Ad ogni visitatore in ingresso sarà chiesto di consegnare una autocertificazione sulle condizioni di salute su facsimile di quella predisposta dal Ministero dell'Interno.

Il modulo potrà essere inoltrato, e sollecitato nella sua pre-compilazione e consegna, ai visitatori all'atto della prenotazione dell'appuntamento (**unico modo** per accedere nei locali lavorativi dell'Ente).

Se dovessero realizzarsi condizioni eccezionali, e non fosse stato possibile concordare un appuntamento e conseguente invio di autocertificazione, la stessa verrà consegnata e compilata prima dell'accesso nei locali.

I lavoratori dipendenti e i lavoratori in appalto che frequentano quotidianamente gli ambienti di lavoro dell'Ente prenderanno visione dell'informativa (invio sui canali elettronici, ove possibile, o mediante informativa cartacea con conseguente vidimazione da parte del responsabile di sede di opportuna modulistica) visione dell'informativa riportante i punti citati all'interno dell'autocertificazione sopracitata (**NON** è stato, per quanto di conoscenza, a stretto contatto con individui che siano stati riconosciuti positivi a COVID-19, **NON** è attualmente in isolamento fiduciario, **NON** avverte sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5° C) e si impegnano a informare repentinamente il Datore di lavoro/ Responsabile di riferimento o Ufficio Risorse umane se la loro situazione dovesse cambiare.

Visto quanto sopra, non si ritiene necessaria la compilazione quotidiana dell'autocertificazione in oggetto per i dipendenti e i collaboratori esterni che frequentano quotidianamente gli ambienti di lavoro dell'Ente.

11.3.4 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Tutti coloro che accedono all'interno dei locali lavorativi dell'Ente, sia che si tratti di personale interno o esterno, viene sottoposto al controllo della temperatura.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, ove non precedentemente munite, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni dell'Autorità competente.

Se la temperatura dei dipendenti aziendali dovesse risultare superiore ai 37,5 ° avverrà la registrazione del dato da parte dell'addetto incaricato in apposito registro oppure, in casi straordinari, quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.

Visitatori: Si procederà alla rilevazione della temperatura corporea, ma non si effettuerà **MAI** la registrazione del valore ottenuto sul registro (PUNTO 11.3.3.2). Si procederà unicamente con il diniego di accesso.

11.3.4.1 ADDETTI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Gli incaricati di compiere le operazioni di controllo della temperatura corporea e del conseguente trattamento dei dati saranno nominati con apposito verbale.

Gli addetti incaricati sono stati informati dal Datore di lavoro che dovranno operare osservando le direttive del titolare/responsabile in maniera capillare e scrupolosa.

Le informazioni ed istruzioni fornite per l'assolvimento del compito assegnato sono state:

- gli incaricati prima di procedere al controllo della temperatura corporea dovranno avere cura di indossare guanti in lattice monouso e mascherina secondo la norma UNI-EN 149:2009 oppure UNI-EN 14683:2019 (marchiati CE o in deroga secondo art.15 c.2 convertiti nel D.L. n.18/20) precedentemente forniti dal Datore di lavoro;
- gli incaricati prima di misurare la temperatura corporea con il termometro a infrarossi faranno ambientare il dispositivo nell'ambiente di utilizzo, normalmente sono sufficienti 15 minuti;
- gli incaricati dovranno allontanare i telefoni cellulari durante le operazione di misurazione della temperatura corporea poiché i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità;

- gli incaricati dovranno far sì che la persona controllata rimanga ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della temperatura corporea;
- il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
 - a. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
 - b. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l'attività svolta;
 - c. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
 - d. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
 - e. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare/responsabile.

In ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del titolare/responsabile;
- l'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro;
- la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
- in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le direttive del responsabile del trattamento dei dati; non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l'esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
- rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
- informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati particolari e non;
- raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli dell'ufficio e nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;

- eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
- qualsiasi altra informazione può essere fornita dal titolare che provvede anche alla formazione.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro.

11.3.4.2 REGISTRO TEMPERATURA CORPOREA

- Il registro deve essere custodito in luogo sicuro e accessibile solo alle Persone ad esso autorizzate dal Titolare del trattamento;
- La Persona autorizzata preleva il registro dal suo luogo di custodia solo se un lavoratore registra una temperatura superiore a 37,5°;
- La Persona autorizzata compila l'apposita pagina verbale in presenza del solo lavoratore con una temperatura superiore a 37,5°;
- È ammessa la presenza di personale di emergenza (primo soccorso) durante la redazione del verbale di cui al punto precedente per salvaguardare l'incolumità fisica del lavoratore;
- La Persona autorizzata ha cura che il lavoratore con temperatura superiore a 37,5° conosca le informazioni operative di isolamento e di contatto delle autorità sanitarie;
- La Persona autorizzata ha cura che il registro non venga maneggiato da nessun al di fuori della sua persona e di altre persone autorizzate all'accesso del registro;
- La Persona autorizzata ha cura di riporre il registro nel suo luogo di custodia al termine delle operazioni di custodia;
- La Persona autorizzata ha conoscenza che in caso di distruzione, smarrimento, diffusione di informazioni si tratta di un data breach e di una grave violazione dei principi della protezione dei dati personali;
- La Persona autorizzata ha cura di non divulgare a nessuno le informazioni contenute nel Registro, salvo altre Persone autorizzate o il Titolare del trattamento.

11.3.5 TUTELA DELLA PRIVACY

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020 al punto 2:

“La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.



Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.“

Preso atto di quanto sopra riportato, le informazioni richieste prima dell' accesso negli ambienti di lavoro sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria Regolamento UE 2016/679, denominata "GDPR" e dalla normativa nazionale vigente in materia, in relazione alle recenti disposizioni introdotte dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro .

I dipendenti e i collaboratori esterni hanno ricevuto l' informativa sul trattamento dei dati personali in relazione alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2. Mediante la condivisione della stessa sul portale intranet nella sezione dedicata "Contrasto al COVID 19" VEDI PUNTO 11.2.3. per quanto concerne i primi e dal proprio Datore di lavoro (in seguito a invio da parte dell'Ente) per i collaboratori esterni.

Nell'informativa vi è un chiara indicazione sulla finalità e la base giuridica del trattamento indicando anche il periodo di conservazione dei dati e le modalità di reclamo all'autorità di controllo.

Copia della sopracitata informativa sarà presente all'accesso di tutte le sedi lavorative dell'Ente.



11.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE

11.4.1 USO DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA

I prodotti per la pulizia e la sanificazione da utilizzare possono essere costituiti da:

- Prodotti a base di cloro (es. Ipoclorito di sodio 0,1%) o disinfettanti a base alcolica (alcol etilico al 70%) per igienizzare le superfici e le attrezzature da lavoro;
- Disinfettanti a base di Cloro attivo per i servizi igienici;
- Ipoclorito di sodio allo 0.1-0.5%: di norma classificati come irritanti, richiedono l'uso di guanti monouso poiché possono macchiare i vestiti;
- Perossido di idrogeno allo 0.5% - possono essere irritanti per gli occhi;
- Alcol etilico al 70% per tutti i dispositivi elettronici (es. touchscreen, tastiere, bancomat, cornetta del telefono, attrezzature da lavoro) e successivamente asciugati per evitare l'accumulo di liquidi.

Si raccomanda a tutti gli utilizzatori di leggere quanto riportato in etichetta prima dell'uso. Le schede di sicurezza sono a disposizione a richiesta presso il Datore di lavoro.

11.4.2 RISCHI CONNESSI ALL'USO DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA

La pulizia giornaliera e di fine turno sarà effettuata con materiale monouso utilizzando igienizzanti e prodotti per la pulizia adeguati. L'igienizzazione sarà effettuata adoperando appositi DPI monouso.

Materiale e DPI adoperati per le operazioni di igienizzazione saranno successivamente smaltiti in apposito contenitore chiuso e appositamente segnalato.

Il Datore di lavoro ha dato disposizione ai responsabili di sede affinché venga compilato apposito rapporto di pulizia giornaliera a carico di ogni lavoratore che la effettua.

Le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. (Conformemente alla circolare Ministero della Sanità n. 5443 del 22 febbraio 2020).



11.4.3 MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI LAVORATIVI

La qualità dell'aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un'importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, del Servizio Sanitario Nazionale-SSN, ecc.).

Pertanto, risulta fondamentale considerare i rapporti strettissimi che intercorrono tra i molteplici fattori che intervengono:

- le attività;
- le mansioni (molto diverse) e i comportamenti dei lavoratori;
- la corretta applicazione delle procedure organizzative-gestionali dei processi funzionali che guidano il complesso percorso di erogazione delle attività;
- le caratteristiche di qualità della struttura edilizia;
- la presenza e l'utilizzo di impianti tecnologici (es. Ventilazione Meccanica Controllata, VCM);
- la presenza e l'utilizzo di impianti fissi (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori);
- la presenza di addetti/operatori professionali di ditte esterne (es. pulizia, manutenzione, fornitori, ecc.), le attività di pulizia e sanificazione ordinarie e straordinarie, le manutenzioni.

Con essi possono interagire le procedure di gestione organica delle molteplici attività di prevenzione messe in atto e condivise all'interno degli edifici/ambienti nel contesto della pandemia di Sars-CoV-2 (es. precauzioni standard: disporre le dotazioni dei diversi DPI, mantenere la distanza superiore ad 1 metro; tossire e starnutire coprendo naso e bocca, usando fazzoletti o nella piega del gomito; lavare le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico). Trattasi di fattori che contribuiscono in modo significativo sulla qualità dell'aria indoor, sullo stato di salute e sulla soddisfazione di tutto il personale che a vario titolo frequenta i locali dell'Ente.

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:

- Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi (ove presenti). L'ingresso dell'aria



esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;

- La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura;
- Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro;
- Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/ sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali;
- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/ estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria;
- Gli addetti/ operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo, DPCM del 11 e del 14 marzo 2020);
- Le pulizie quotidiane degli ambienti, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e

le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire;

- Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio);
- Arieggiare gli ambienti sia durante, sia dopo, l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.

11.4.4 INDICAZIONI GENERALI PULIZIE

Al fine di ridurre il rischio di contagio, il Datore di lavoro ha definito un protocollo di igienizzazione e sanificazione dei locali di lavoro, lo stesso prevede che:

- Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti e pronti all'uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro e dopo ogni eventuale appuntamento con terzi. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell'arco della giornata, ogni operatore sanificherà la propria postazione prima dell'utilizzo;



- I lavoratori sono invitati ad effettuare una pulizia delle superfici di contatto dopo ogni utilizzo dei servizi igienici;
- Aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito in base all'organizzazione delle pause e prevede la sanificazione anche del distributore automatico, ove presente , per assicurare la sanificazione di tutte le superfici con cui possono entrare in contatto i lavoratori;
- La sanificazione avviene impiegando specifici detersivi a base di alcol o cloro, utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e di sicurezza. Per facilitare la trasmissione delle informazioni, vengono messe a disposizione degli utilizzatori il materiale informativo necessario al loro utilizzo.

E' già presente una impresa esterna che si occupa delle pulizie ordinarie degli ambienti di lavoro, verrà mantenuta la periodicità degli interventi previsti all'interno del contratto di appalto, ove essi risultassero necessari. Verranno modificati i prodotti utilizzati che dovranno essere conformi a quanto previsto al PUNTO 11.5.1.

11.4.5 PROGRAMMA DELLE PULIZIE A CURA DEL PERSONALE

| Cosa | Indicazioni | Periodicità |
|--------------------|---|---|
| Uffici | Pulire tutte le possibili superfici di contatto (tavoli, sedie, maniglie, tastiera, mouse etc...) Pulizia di eventuali schermi in plexiglass | Al mattino prima di iniziare il lavoro Dopo ogni appuntamento con l'utenza |
| Mezzi di trasporto | Pulire tutte le possibili superfici di contatto (volante, cambio, pulsanti, leve di comando, radio etc...) | Prima dell'utilizzo e prima della riconsegna |
| Bagni | Pulire tutte le possibili superfici di contatto (maniglie, tavoletta, sciacquone, rubinetteria etc...) | Prima e dopo ogni utilizzo |

11.4.6 PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA AUTOMEZZI (ISS)

La procedura semplificata di sanificazione anti-contagio dell'automezzo dell'Ente sarà eseguita direttamente dal conducente entrante in turno – debitamente formato in merito (mediante i canali elettronici definiti al PUNTO 11.2.3) nonché dotato delle necessarie attrezzature – nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293.

A tale scopo, il conducente entrante deve eseguire le operazioni di seguito descritte con l'opportuno kit che troverà all'interno della vettura.

1. Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante.
2. Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.
3. Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina o dall'abitacolo.
4. Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina o dell'abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all'interno del mezzo.
5. Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un'apposita custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile), che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra descritte; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta aperta ed aerata la cabina o l'abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare l'eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il turno precedente.
6. In assenza di rivestimenti lavabili (fattispecie altamente sconsigliata), la pulizia e disinfezione delle parti in tessuto deve essere estremamente accurata, trattandosi di siti porosi a maggiore persistenza del virus.

7. Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, etc...). Si segnala, a tal proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell'abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.
8. E' tassativamente **VIETATO** l'impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell'ambiente.
9. E' altresì vietato l'impiego di aspirapolvere.

11.4.7 PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE PERIODICA

Gli "interventi particolari o periodici di pulizia" previsti nell'allegato 6 del DPCM 26/04/2020 possono comprendere, oltre al lavaggio con detergenti efficaci a rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione mediante prodotti disinfettanti PMC o biocidi autorizzati e/o l'uso di "sanitizzanti" con sistemi di generazione in situ.

Alcune combinazioni di principio attivo/prodotto sono incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi come disinfettante con vari campi di applicazione BPR.

Uno dei principi attivi generati in situ in fase di valutazione come "biocida" è rappresentato dal cloro attivo generato per elettrolisi dal cloruro di sodio, il cui effetto "biocida" è dato dall'equilibrio acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni variabili in funzione del pH e della temperatura.

Analogamente, è in fase di valutazione come "biocida" l'ozono, generato in situ a partire da ossigeno. Nella linea guida per la disinfezione e sterilizzazione delle strutture sanitarie, il CDC inserisce l'ozono tra i metodi per la sterilizzazione dei dispositivi medici.

Altro sistema è rappresentato dal trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d'onda (220 nm) e la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno.

11.4.8 GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti che possono costituire un rischio di contagio sono:

- Fazzoletti di carta usati;
- Rotoli di carta assorbente;
- DPI monouso, guanti, mascherine, eventuali camici usati dai lavoratori.

Il Datore di lavoro, di comune accordo con i Dirigenti tutti, ha stabilito che tali rifiuti verranno raccolti separatamente, in contenitori a pedale con almeno 2 sacchetti, soprattutto nelle aree in cui accedono persone esterne.

Se non ci sono casi di contagio è raccomandato:

- Chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli;
- Utilizzare legacci o nastro adesivo;
- Indossare guanti monouso durante l'operazione;
- Smaltirli nel secco indifferenziato: lo svuotamento viene fatto da personale formato della ditta di pulizie.

In caso di sospetto contagio i rifiuti andranno chiusi all'interno di un doppio sacchetto che a sua volta dovrà essere inserito all'interno di un contenitore in cartone da conservare in un locale chiuso a chiave. Nel caso in cui il soggetto risulti negativo i rifiuti andranno gettati nell'indifferenziata.

Nel caso di contagio confermato i rifiuti devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo contattando immediatamente una ditta specializzata che fornirà idonei imballaggi.

11.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le tutte le persone presenti nei siti ed uffici comunali adottino tutte le precauzioni ed osservino le norme igieniche raccomandate:

Come buona prassi igienica si prescrive:

- il lavaggio mani prima dell'accesso al proprio posto di lavoro e dopo l'incontro con altri lavoratori, contatto con utenti, ecc.
- pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro (in aggiunta a quella effettuata da ditte esterne), specie delle superfici soggette a contatto diretto con la pelle delle persone, compresi tastiere, schermi touch, mouse, cellulari, tablet e portatili, schermi parafiatto, ecc. da eseguirsi con adeguati detergenti forniti dall'Amministrazione
- In talune situazioni specifiche, quali contatti prolungati (maggiore di 15') o frequenti con colleghi, persone e/o utenti, il lavoratore dovrebbe effettuare la pulizia delle superfici mediamente ogni due ore, ovvero subito dopo il contatto in presenza di sintomi quali naso chiuso, tosse, raffreddore, ecc.,

Essendo richiesta, in particolare, la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o, in assenza, con soluzione idroalcolica o gel igienizzante, l'Amministrazione ha installato, ove ancora sprovvisto installerà, idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a tutti i lavoratori/ collaboratori esterni/ visitatori anche grazie alla presenza di dispenser- opportunamente segnalati - collocati all'ingresso degli ambienti di lavoro, presso i locali di maggiore passaggio e/ o all'interno dei servizi igienici.

I lavoratori saranno costantemente informati in merito all'importanza dell'igiene personale, che se eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.

Sarà esposto all'interno degli ambienti di lavoro copia dell'allegato IV dell'ultimo DPCM del 26 Aprile 2020 riportante le corretta prassi igienica definita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sarà esposto in tutti i locali igienici un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui tutto il personale dipendente dovrà attenersi.

Nei luoghi distanti dai servizi igienici, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di soluzioni idro-alcoliche per la pulizia delle mani raccomandando un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del distributore sarà affisso un depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani. E'



opportuno informare i lavoratori che il corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene.

Il Datore di lavoro ha assicurato che tutti i lavoratori e tutte le persone che accedono negli ambienti lavorativi dell'Ente, abbiano la possibilità di effettuare una adeguata igiene delle mani con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.

Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia dell'erogatore dei prodotti detergenti per le mani.



11.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Posto che le misure tecniche ed organizzative sono considerate più efficaci nel ridurre al minimo l'esposizione a Sars-CoV-2, in alcune circostanze, ove ad esempio risultasse impossibile garantire la distanza di sicurezza, è necessario il ricorso a opportuni Dispositivi di Protezione Individuali.

L'uso corretto degli stessi può aiutare a prevenire alcune esposizioni, ma non dovrebbe comunque sostituirsi ad altre strategie di prevenzione. L'uso non appropriato delle mascherine potrebbe ingenerare una situazione di falsa sicurezza che rischierebbe di far trascurare misure di prevenzione più adeguate. Nello specifico, qualora il tipo di attività imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro e **non** siano possibili altre soluzioni tecniche o organizzative è comunque necessario ricorrere all'uso delle mascherine che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute.

11.6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRIVI DI MARCATURA CE

L'articolo 15 c.3 del Decreto Legge Cura Italia (n. 18/2020) convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha attribuito in via straordinaria all'Inail la funzione di approvazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dell'emergenza Coronavirus.

Sempre l'art. 15 c.2 ha attribuito all'Istituto Superiore della Sanità la funzione di validazione delle maschere facciali ad uso medico. La deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. I DPI e le maschere facciali ad uso medico (DM) che saranno prodotti, importati e commercializzati dovranno comunque assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti, in modo da concorrere al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Sui dispositivi immessi sul mercato dovranno comunque essere effettuati i test previsti dalla norma UNI - EN od equivalente e devono avere i RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dal Reg. EU 2016/425.

Le maschere prodotte "in casa" o "artigianali" con materiali diversi possono essere utilizzate se superano le procedure di valutazione della conformità (comprese le prove), altrimenti non si può sapere la reale efficacia; risulta che dai test effettuati ad oggi, la maggioranza di campioni sottoposti a prove, ha dato esito negativo.

Nella crisi attuale, non ci si può permettere di mettere a rischio i lavoratori dando loro una falsa sensazione di protezione quando indossano una maschera che non è provata per proteggerli come dovrebbe. Deve essere



comunicato chiaramente a tutti gli interessati che le maschere artigianali non offrono protezione e non dovrebbero essere usate in sostituzione di maschere mediche o DPI con marchio CE e livelli di protezione validati. Le maschere artigianali possono essere usate solo dai privati come limitazione alla diffusione di droplets, ma deve essere chiaro anche per il pubblico che deve essere consapevole del fatto che queste maschere non offrono in nessun caso un'adeguata protezione e sono utilizzate ai sensi dell'art.16 comma 2 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Un'altra questione relativa alle maschere tessili artigianali è il lavaggio/disinfezione, poiché sono fatte di materiale tessile, è possibile prevedere che siano sottoposte a un processo di lavaggio per un eventuale riutilizzo. Attenzione che questo può essere causa di un'ulteriore diffusione del virus attraverso la contaminazione incrociata durante il processo di pulizia e/o la mancata rimozione del virus durante lo stesso processo di pulizia. Quindi anche quelli usati dai cittadini e lavati a casa possono causare la diffusione del virus.

11.6.2 SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Datore di lavoro, in presenza di un rischio quale il contagio da SARS-CoV-2, provvede a mettere in atto tutte le misure organizzative e di protezioni collettive per ridurre il rischio, ove ciò non è sarà possibile assegnare opportuni DPI specifici a lavoratore.

I dispositivi di protezione individuale da assegnare ai lavoratori sono unicamente quelli rispondenti alla norma UNI- EN 149:2009 (marchiati CE o in deroga secondo art. 15 D.L. n. 18/20 convertito nella Legge 24 aprile 2020.) e le mascherine chirurgiche tipo I rispondenti alle caratteristiche richieste dalla norma UNI- EN ISO 14683:2019.

La distanza e la corretta igiene personale sono ottime misure organizzative per prevenire e limitare il contagio.


In caso di acquisto di DPI non marchiati CE, è **OBBLIGATORIO** recuperare prima della fornitura l'autocertificazione del produttore e/o importatore di attestazione della conformità emesso ai sensi del Regolamento UE 425-2016 sui DPI da un organismo notificato o in alternativa di autorizzazioni rilasciate alla vendita dall'Istituto Superiore Sanità, in deroga secondo quanto previsto dall'art.15 del Decreto Legge del 17/03/2020 n.18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27. Al seguente link è presente un fac-simile. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-1-100.pdf>

La documentazione deve essere in lingua italiana o inglese. Se vi sono prodotti che non si configurano né come DPI né come DM, non possono essere utilizzati dai lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici DPI. In questo caso è esclusa l'applicazione delle procedure straordinarie di cui all'articolo 15 sopracitato, ma è previsto



che il produttore garantisca che le mascherine non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori stessi (circolare Ministero della Salute del 18/3/2020 n. 3572).

11.6.3 FLUSSO DI SCELTA DPI



11.6.4 USO E APPROVVIGIONAMENTO DPI

| Mansione | Attività | Maschere certificate (*) | Maschere comuni | Guanti | Visiera | Parafiato |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| Impiegato/ Tecnico | Accesso agli uffici | Obbl. (chirurgica) | NO | Obbl. | - | - |
| Impiegato | Permanenza all'interno degli uffici ove sono presenti altri colleghi a distanza inferiore di 1 metro | Obbl. (chirurgica) | NO | Fac. | - | - |
| Impiegato | Lavoro a contatto con l'utenza | Obbl. (chirurgica) | NO | Obbl. | - | Obbl. |
| Messi | C o n s e g n a documentazioni presso le varie direzioni | Obbl. (chirurgica) | NO | Obbl. | Obbl. | - |
| Messi notificatori | Attività di notifica | Obbl. (pref. FFP2) | NO | Obbl. | Obbl. | - |
| Tecnici | Ordinaria attività di ufficio | Obbl. (chirurgica) | NO | Fac. | - | Obbl. |
| Tecnici | Sopralluogo | Obbl. (pref. FFP2) | NO | Obbl. | - | - |
| Addetti Front-Office | Lavoro a contatto con l'utenza | Obbl. (chirurgica) | NO | Obbl. | - | Obbl. |
| Assistente Sociale | Lavoro a stretto contatto con l'utenza | Obbl. (pref. FFP2) | NO | Obbl. | Obbl. | - |
| Polizia Locale | Normale attività sul territorio | Obbl. (chirurgica) | NO | Obbl. | - | - |
| Polizia Locale | Controllo veicoli | Obbl. (chirurgica) | NO | Obbl. | Obbl. | - |
| Polizia Locale | Alcol test o pre test per sostanze stupefacenti | Obbl. (pref. FFP2) | NO | Obbl. | Obbl. | - |
| Polizia Locale | Interventi con rischio di stretto contatto | | | | | |
| Operai comunali | Normale attività sul territorio | Obbl. (chirurgica) | NO | Obbl. | - | - |
| Add. primo soccorso | Interventi su casi sospetti | Obbl. (chirurgica) | NO | Obbl. | Obbl. | - |

Per le lavorazioni che prevedono già l'utilizzo di specifici DPI (es. lavori edili, manutenzione del verde, etc...) andranno utilizzati i Dispositivi di protezione individuali già previsti

Fac= facoltativa Obbl.= obbligatoria NO = non utilizzabile - = non necessaria

Maschere di protezione delle vie respiratorie marchiate secondo la norma UNI EN 149:2009 (marchiati CE o in deroga secondo art.15 c.2 D.L. n.18/20) o maschere chirurgiche marchiate UNI EN 14683:2019 o validate dall' ISS ai sensi dell' art. 15 c.2 D.L.17 marzo 2020, n. 18. convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27.



SUCCESSIVE VALUTAZIONI VERRANNO EFFETTUATE PER I LAVORATORI, E CONSEGUENTI MANSIONI, NELL'OTTICA DEL PROGRESSIVO RIENTRO AL LAVORO DI TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TARANTO

11.7 GESTIONE SPAZI COMUNI

TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE, SVOLTE IN QUALSIASI MOMENTO, DEVONO RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE SUPERIORE A 1 METRO, compreso pause, break, uso servizi igienici, passaggi, camminamenti, uso mezzi dell'Ente, ecc.

L'accesso agli spazi comuni, sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza superiore a 1 metro tra le persone che li occupano.

Negli ascensori è consentita la presenza contemporanea della metà dei limiti di occupazione standard, prescrivendo l'uso della mascherina durante il tragitto e l'utilizzo delle scale in alternativa laddove si sia in presenza di potenziali affollamenti.

L'eventuale presenza di garage, parcheggi o zone dedicate al ricovero di veicoli, delle biciclette e motorini impone la definizione delle distanze da rispettare, che consentano comunque il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i mezzi.

11.7.1 AREE RISTORO

L'Ente al fine di contingentare e razionalizzare l'utilizzo delle aree di ristoro presenti/ aree fumatori ne regolamerterà l'accesso e la sosta per un numero massimo di persone tramite l'affissione di opportuna cartellonistica al fine di prevenire il rischio di contrarre il virus Sars-CoV-2 per i lavoratori.

Gli spostamenti all'interno del sito lavorativo devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni.

Gli impiegati comunali sono invitati a limitare al minimo l'accesso agli altri uffici prediligendo comunicazioni via telefono o via mail. Analogamente, sarà ridotto al minimo indispensabile l'accesso di operai comunali agli uffici comunali.

All'interno degli uffici ove sono presenti postazioni lavorative posizionate una di fronte all'altra o lungo vie di passaggio a una distanza inferiore di un metro e mezzo, saranno installate barriere trasparenti in materiale plastico.



In tutte gli uffici dove i lavoratori condividono spazi comuni a una distanza inferiore di un metro e mezzo, è necessario indossare mascherine chirurgiche marcata CE in base alla norma UNI- EN 14683:2019 o autorizzate dall'ISS. **Non sono ammesse, in questi casi, maschere prive di certificazione o autorizzazione straordinaria.**

Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del protocollo il Datore di lavoro ha previsto l'uso di dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.

In particolare, il Datore di lavoro ha attuato le seguenti precauzioni:

- Riduzione di occasioni di compresenza che non consentano l'osservanza della distanza interpersonale superiore a un metro (es. stabilendo il numero di persone che possono essere contemporaneamente presenti in ciascuna area comune) mediante anche l'ausilio di apposita segnaletica orizzontale o cartellonista idonea;
- Verranno quotidianamente igienizzate/ disinfettate e periodicamente sanificate tutte le aree di ristoro;
- Verranno affisse sui distributori di bevande/snack idonea cartellonista per rammentare le principali misure di sicurezza da rispettare durante la pausa di ristoro.

11.7.2 USO DEI SERVIZI IGIENICI

Il Datore di lavoro ha predisposto che:

- L'accesso ai servizi igienici sarà contingentato (una persona per volta), al fine di evitare contatti interpersonali;
- Nei pressi dei bagni e in ogni luogo di eventuale attesa, sarà predisposta apposita segnaletica a terra indicante la distanza minima interpersonale superiore a 1 metro;
- All'interno dei servizi igienici saranno stati forniti sapone igienizzante e prodotti per la pulizia;
- La finestra dei bagni dovrà sempre rimanere aperta durante i periodi di inutilizzo;
- Se il bagno è privo di finestra ed è, quindi, dotato di estrattore d'aria ad azionamento elettromeccanico, questo dovrà essere mantenuto permanentemente in funzione durante l'orario di apertura delle sedi lavorative dell'Ente;
- Il lavaggio delle mani, anche se inguantate, deve avvenire con la frequenza e nelle occasioni raccomandate dalle Autorità sanitarie, nel rispetto delle istruzioni appese all'interno dei servizi igienici;



- Il detergente per igienizzante per le mani deve essere di tipo liquido, rilasciato mediante erogatore a pressione o, preferibilmente, mediante erogatore automatico ad infrarossi (senza contatto);
- L'asciugatura delle mani, anche se inguantate, deve avvenire sempre e soltanto mediante carta a perdere, da gettare dopo l'uso nell'apposito cestino della spazzatura, oppure mediante getto di aria calda ad azionamento automatico;
- Gli eventuali asciugamani riutilizzabili precedentemente in uso, ivi incluso i tessuti in rotolo entro avvolgitore automatico, devono essere rimossi dal bagno;
- Al termine dell'utilizzo dei servizi igienici fruitori dovranno sanificare con l'apposito disinfettante spray e la carta monouso tutto ciò che è stato toccato (rubinetteria, pulsante sciacquone, seduta water, maniglia finestra, ecc...), così come lo specchio del lavabo;
- La finestra del bagno, se presente, deve sempre essere riaperta prima di uscire dal locale;
- La porta del bagno comune deve sempre essere chiusa una volta usciti dal locale;
- L'uso del bagno è vietato ai visitatori/terzi.

11.7.3 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Il Datore di lavoro, di intese con i Dirigenti ha predisposto che bisognerà principalmente favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni tram. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione dite finestre e balconi, ove presenti, e il consequenziale ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati:

Si riporta di seguito le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità da seguire come riferimento per tutte le sedi lavorative del Comune di Taranto:

- Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi (ove presenti) che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata). In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi (ove presenti) durante le ore di punta del traffico o di lasciarle aperte la notte;
- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con



l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi (ove presenti) per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al Dirigente/ responsabile della struttura in accordo con il Datore di lavoro;

- Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9);
- Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV- 2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/ disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi (ove presenti) per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto;
- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente;

11.8 ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, il datore di lavoro ha:

- fatto ricorso massivo alle modalità di lavoro agile per il personale che può svolgere la propria attività presso il proprio domicilio;
- sospeso attività e servizi differibili;
- disposto che negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente è reso obbligatorio l'uso delle mascherine e va garantita la distanza di almeno 2 metri tra le postazioni (almeno 2 metri tra operatori affiancati); a tale scopo potranno essere riposizionate le scrivanie distanziandole tra loro, ovvero riallocate – temporaneamente - in altre aree/uffici (es. ambienti inutilizzati, sale riunioni, ecc.);
- Nel caso di postazioni al pubblico (sportelli) dove operano uno o più lavoratori contemporaneamente, è reso obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti monouso e dovrà essere garantita la distanza di almeno 1 metro e mezzo tra operatori affiancati e contestualmente di 1 metro e mezzo tra operatore e utente. A tale scopo potranno essere utilizzate postazioni alternate, ovvero allestite temporaneamente in altre aree;
- La rimodulazione degli spazi di lavoro, resa compatibile con la natura dei servizi e degli spazi disponibili dovrà prevedere idonee separazioni in tutti i casi in cui non sia possibile il rispetto di dette distanze tra operatori e utenti e tra gli stessi operatori, Il ricorso a tali separazioni, ad esempio schermi frontali e/o laterali o barriere impone:
 - Dimensioni adeguate alla tipologia di postazione e appoggi tali da garantire stabilità;
 - Segnalazione appropriata trattandosi di superficie trasparente;
 - Pulizia con appositi detergenti disinfettanti consegnati dal Datore di lavoro.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, purché idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ove gli spazi fisici non consentano alcuna rimodulazione, si dovrà ricorrere alla ridefinizione dell'articolazione del lavoro, con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale e riducano il numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro.



L'attività svolta dall'Amministrazione pubblica è sempre stata inserita tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo all'articolo 87 del D. L. N. 18 del 17/03/2020 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per incrementare il ricorso al lavoro agile anche nella fase successiva all'emergenza, l'Ente implementerà azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure, oltre a quelle di investimento nelle tecnologie informatiche e di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Nello scenario attuale la disciplina normativa applicabile continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 del D. L. N. 18 del 17/03/2020 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche non più soggette a sospensione.

Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 1035 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle attività lavorative commerciali.

Nella fase attuale, l'Ente valuterà, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività, di conseguenza l'Ente, come precedentemente detto, definirà le modalità di gestione del personale in maniera duttile e flessibile, tale da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante per la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

Il Comune di Taranto garantirà che l'attività lavorativa sarà svolta nelle sedi competenti anche solo per alcune giornate preventivamente comunicate ai cittadini mediante una chiara informativa, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio (sia con modalità agile anche intesa come relazioni telefoniche con i cittadini).

Lo scenario che si è delineato con la situazione emergenziale auspicabilmente rappresenterà un'occasione utile per individuare gli aspetti organizzativi da migliorare, con particolare riguardo alla digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione informatica.

L'Ente individuerà ogni misura utile a consentire il miglioramento della dematerializzazione dei procedimenti (ad es. provvedere, mediante il personale in presenza, alla scansione e all'invio della documentazione al



personale in modalità agile), in modo tale che tutti i dipendenti possano svolgere la propria prestazione a pieno regime.

Da ultimo, si rappresenta che con riferimento ad alcune figure professionali, quali dirigenti e titolari di posizioni organizzative, che svolgono una preminente funzione di coordinamento e direzione, sarà estremamente difficile ipotizzare il ricorso all'esenzione dal servizio, considerato che le relative attività lavorative in ogni caso non appaiono compatibili con lo svolgimento in modalità di lavoro agile, salvo disposizioni da parte del Medico Competente Coordinatore.



11.9 PROCEDURE SPECIFICHE PER ATTIVITÀ PARTICOLARI

11.9.1 ATTIVITÀ A CONTATTO CON IL PUBBLICO

Durante le attività a contatto con il pubblico:

- È necessario indossare sempre la mascherina e richiederne tassativamente l'utilizzo anche agli utenti;
- E' necessario accertarsi che gli utenti si siano sottoposti a controllo della temperatura corporea prima dell'accesso all'ufficio;
- E' necessario mantenere sempre la distanza superiore di 1 metro e mezzo tra il dipendente e l'utente;
- E' necessario segnalare agli addetti al primo soccorso eventuali utenti che manifestino sintomi sospetti quali raffreddore, tosse o difficoltà respiratorie;
- Effettuare la pulizia di tutte le superfici di contatto (tavoli, sedie, maniglie, parafiato, etc...) con i prodotti igienizzanti messi a disposizione all'inizio e al termine di ciascun appuntamento;
- E' necessario lavarsi frequentemente le mani con il gel igienizzante messo a disposizione soprattutto quando si toccano documenti o altri materiali portati dall'utenza.

11.9.2 UTILIZZO DEI MEZZI COMUNALI

Il Datore di lavoro, di comune accordo con i Dirigenti, ha predisposto che gli addetti usufruenti dei mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- È preferibile l'utilizzo del mezzo comunale da parte di una sola persona per volta;
- Quando per la particolarità del lavoro da svolgere è richiesta la presenza di due addetti all'interno dello stesso mezzo (ad es. agenti di polizia locale) è obbligatorio l'utilizzo di mascherina da parte di tutti i viaggiatori;
- Ciascun automezzo sarà fornito di gel igienizzanti per le mani e prodotti per la pulizia del mezzo;



- E' necessario effettuare una pulizia approfondita delle parti di contatto del mezzo con i prodotti igienizzanti a disposizione, con particolare attenzione a volante, leve e quadri di comando, leve del cambio, maniglie. Tale pulizia va effettuata prima di utilizzare il mezzo e al momento della riconsegna dello stesso;
- Durante l'utilizzo, ogni qualvolta si rientri all'interno del mezzo è necessario pulire le mani con gel igienizzante. (Ulteriore approfondimento vai al PUNTO 11.5.6).

11.9.3 INDICAZIONI PARTICOLARI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

- Durante l'attività svolta all'esterno degli uffici comunali gli addetti dovranno sempre indossare guanti e mascherine rispondenti alla norma UNI- EN 149:2009 (marchiati CE o in deroga secondo art. 15 D.L. n. 18/20 convertito nella Legge 24 aprile 2020.) oppure le mascherine chirurgiche tipo I rispondenti alle caratteristiche richieste dalla norma UNI- EN ISO 14683:2019;
- Nell'effettuare i controlli dei veicoli gli operatori avranno cura di avvicinarsi al conducente solo per farsi consegnare i documenti e poi allontanarsi immediatamente per mantenere la distanza di almeno un metro dal soggetto controllato;
- Durante tutte le attività di controllo e gli interventi sul territorio, quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale maggiore a 1 metro dai cittadini, oltre all'uso della mascherina e dei guanti, è consigliato anche l'utilizzo della visiera di protezione preventivamente consegnata agli stessi;
- Qualora si debba procedere a sottoporre all'alcoltest un conducente l'operatore addetto dovrà indossare i guanti monouso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o, qualora non disponibile per esigenze di mercato, una mascherina chirurgica, e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in modo di non essere investito da eventuali goccioline salivari e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio nel misuratore. Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il conducente o altro fermato al pre-test per la ricerca dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Finito l'utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili così come da informative precedentemente consegnate;



- Durante tutte le attività di controllo e gli interventi sul territorio, quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro dai cittadini, oltre all'uso della mascherina e dei guanti, è consigliato anche l'utilizzo di occhiali di protezione;
- Nel caso di intervento a seguito di incidenti stradali o altre attività (es. TSO) che possono comportare l'entrare a stretto contatto con i cittadini è necessario indossare, oltre ai DPI previsti ai punti precedenti, anche indumenti monouso (tuta o grembiule);
- Gli operatori, nel caso di interventi a supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta infezione da COVID 19, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l'operatività del personale sanitario, senza alcun intervento diretto sul soggetto con sospetta infezione.
- Eventuali azioni coercitive sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, ovvero alle Forze di Polizia che indossano idonei DPI (guanti monouso, mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2, tuta monouso) nonché il casco operativo con visiera calata.

11.9.4 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI MESSI CONSEGnatARI

I messi consegnatari residualmente impiegati nelle attività presso i clienti, attueranno innanzitutto tutte le procedure che saranno comunicate dai Dirigenti/ responsabili in relazione alla gestione del proprio protocollo anti contagio. Ulteriormente a queste, si atterranno alle seguenti regole:

- attività svolta gestendo le consegne riducendole numericamente il più possibile;
- l'impiego a rotazione di un solo consegnatario per volta;
- regola di indosso mascherina e guanti monouso antiallergici prima di scendere dal furgone e indosso durante tutto il tempo di consegna;
- divieto di interazione con personale esterno, se non per lo strettissimo necessario alle operazioni di coordinamento;
- mantenimento di una distanza interpersonale cautelativa di 2 m da personale terzo (ove non possibile, è in ogni caso obbligatorio SEMPRE il rispetto della distanza minima superiore ad 1m tra le persone);



- lavaggio delle mani con soluzioni idro-alcoliche prima di indossare mascherina e guanti e subito dopo il loro disuso;
- lavaggio dello sterzo, del cambio, delle pulsantiere, del sedile e delle altre superfici del furgone a contatto con il consegnatario, impiegando soluzioni idro-alcoliche, prima di mettersi in viaggio all'andata e a fine operazioni al rientro;
- le operazioni di pulizia di cui sopra, dovranno essere svolte dall'ultimo operatore che ha usato il furgone ove questo sia ceduto ad un collega per una ulteriore consegna;
- svolgimento operazione con tratta unica dalla sede lavorative alla sede del cliente e viceversa, evitando soste inutili (se non per le strette esigenze fisiologiche);
- nel caso di necessità di fare carburante, richiedere l'assistenza totale del personale addetto alla stazione di servizio, senza uscire dal furgone (divieto di usare il servizio self-service, se non per urgente necessità);
- portare con se il cedolino paga, il tesserino di identificazione dell'Ente, il documento di trasporto del datore di lavoro (in caso di richiesta dalle autorità competenti).
- La prosecuzione dell'attività lavorativa di messo consegnatario è vincolata al rispetto delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione sia per quanto sopra disposto ma anche assicurandosi che il committente abbia attuato le medesime misure previste per l'ingresso dei fornitori.
- A tal fine, l'Ente provvederà a chiedere ai propri committenti, tramite una dichiarazione, di aver provveduto alla predisposizione di un protocollo anti contagio anche rispetto all'accesso di terzi.

Tali procedure, dovranno essere messe a conoscenza dei consegnatari i quali dovranno attenersi pedissequamente.



11.10 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Durante il periodo di emergenza, correlato alla diffusione del virus Sars-Cov-2, i diversi Dirigenti, in accordo con il Datore di lavoro predisporranno, per quanto più possibile, lo scaglionamento degli orari di ingresso/uscita in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi e sala mensa ove presenti).

Questa circostanza per via degli accessi vincolati al sistema della timbratura potrebbe creare code e assembramenti inopportuni, soprattutto nelle situazioni di cambio turno.

11.11 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

L'Ente, per quanto possibile, adotta le seguenti misure volta a ridurre al minimo la presenza di persone negli ambienti lavorativi tramite:

- Utilizzo del lavoro agile, per tutte le attività dove questo sia possibile dal punto di vista operativo e tecnologico;
- Incentivazione all'uso di ferie e permessi retribuiti maturati;
- Sospensione delle attività dei vari servizi offerti dall' Ente al cittadino dove questo sia possibile;
- Sospensione di tutti i servizi non strettamente necessari;
- Riduzione del personale operativo allo strettissimo necessario per poter disimpegnare i minimi obbligazionali per la conduzione dell'attività lavorativa, pur consentendo, per esigenze legate al D.Lgs.81/08, al mantenimento di almeno 1 incaricato alle emergenze antincendio e primo soccorso su ogni turnazione.

11.11.1 TURNAZIONE

A riguardo della turnazione, l'Ente adotterà le seguenti regole:

- Gestione delle turnazioni, finalizzata sia alla riduzione del numero di persone all'interno dell'attività lavorativa per garantire ai lavoratori di evitare qualsiasi fenomeno di aggregazione sociale negli ambienti lavorativi;
- Gestione delle turnazioni dei dipendenti cercando di privilegiare il consumo dei pasti a casa e non in ufficio;



- Gestione dei turni e delle modalità operative in modo da rendere possibile il divieto di consumare i pasti presso strutture esterne per poi rientrare a lavoro, mancandone in tali casi, la possibilità di governarne la gestione del protocollo anti contagio durante tutto l'orario lavorativo.

11.11.2 FORMAZIONE

·Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale di 2 metri e una conseguente e adeguata pulizia/areazione dei locali.

Nello specifico, il Datore di lavoro di comune accordo con i Dirigenti:

- Ha deciso di adottare, in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale superiore a 1m ed evitando assembramenti;
- Ha dato disposizione per la verifica ed eventuale riorganizzazione degli spazi e degli ambienti dove sono previste le videoconferenze;
- Fornirà procedure scritte per le corrette modalità di fruizione degli spazi negli ambienti dove sono previste le videoconferenze (es. mantenere almeno un numero di sedie vuote interposte fra i partecipanti);
- Sono stati sospesi o annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione dell' Ente lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile;
- Come previsto dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 aggiornato e integrato il 26.04.2020, il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità.

11.11.3 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

L'Ente stesso definisce i flussi di ingresso, uscita e fruizione dei locali, al fine di ridurre la commistione tra lavoratori, lavoratori di ditte in appalto e utenti .

I Dirigenti, in accordo con il Datore di Lavoro concorderanno per quanto possibile vie di accesso separate per lavoratori/ collaboratori esterni e visitatori dei seguenti ambienti:

- Reception;
- Uffici;
- Sale di attesa;
- Bagni;
- Aree break;
- Spogliatoi (ove fruibili).



11.12 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

11.12.1 INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CASI POSITIVI O SOSPETTI

Di seguito si riportano le procedure da seguire per l'individuazione e gestione dei casi sospetti o dei soggetti positivi al COVID-19:

Individuazione e gestione di casi sospetti

Rientrano in tale categoria i soggetti:

- che manifestino sintomi respiratori (tosse, raffreddore, difficoltà a respirare);
- per i quali è stata rilevata una temperatura superiore ai 37.5°C;
- che abbiano avuto un malore, indipendentemente dalle possibili cause dello stesso;

In tutti questi casi, la persona che rileva la presenza di un caso sospetto dovrà:

- chiedere al soggetto di indossare immediatamente una mascherina, qualora ne fosse sprovvisto;
- allontanare eventuali persone presenti nell'area;
- allertare immediatamente la squadra di primo soccorso.

Gli addetti della squadra di primo soccorso dovranno:

- indossare i DPI previsti secondo la norma UNI EN 149:2009 e UNI EN 14683:2019 (marchiati CE o in deroga secondo art.15 c.2 D.L. n.18/20): guanti, maschera chirurgica e visiera (materiale presente anche all'interno della cassetta di primo soccorso). E' consigliato anche l'utilizzo di indumenti monouso se disponibili;
- accompagnare il soggetto all'interno di un locale chiuso e provvedere alla chiamata dei soccorsi;
- una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.

Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento. Nel caso il soggetto risultasse positivo gli addetti dovranno seguire le indicazioni dell'azienda sanitaria locale per la messa in quarantena.

11.12.2 GESTIONE DI SOGGETTI A RISCHIO O SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19

Nel caso si riscontri la presenza di lavoratori positivi al COVID-19 o lavoratori considerati a rischio, verranno adottate le seguenti misure:

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno del Comune, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto

Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa: disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.



Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Rientro di persona risultata positiva: L'ingresso nei locali dell'Ente di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Se l'assenza dal lavoro per la quarantena ha superato i 60 giorni, il lavoratore verrà sottoposto a visita medica di rientro.



11.13 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria è stata organizzata nel nostro ambulatorio con tutte le cautele del caso (sanificazione, ingresso contingentato, utilizzo di dpi, triage all'ingresso) pertanto siamo operativi a svolgere qualsiasi tipo di visita che fosse necessaria: preventive, periodiche, richieste dai lavoratori.

Per la segnalazione delle eventuali fragilità e ipersuscettibilità ad ammalarsi di Covid-19 i lavoratori con patologie croniche quali, a mero titolo di esempio, malattie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, immunodepressione, potranno richiedere una visita straordinaria e verranno valutati per l'eventuale allontanamento cautelativo dall'ambiente di lavoro da cui potrà scaturire, secondo le esigenze lavorative, un periodo di smart – working piuttosto che ferie, permessi e congedi secondo la normativa vigente.



12. VERIFICA E CONTROLLO

Per l'applicazione e la verifica delle regole inserite nel presente documento si procede con la nomina del Comitato di cui all'art 13 del protocollo nazionale del 14.3.2020 e successivamente aggiornato dal protocollo nazionale del 24.04.2020 .

Ulteriori informazioni sono riportate all'interno del PUNTO 11.1.

13. OTTEMPERANZE AL D.LGS. DEL 9 APRILE 2008 N.81

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il Datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

| RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
|---|--|
| a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 | GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019. |
| b) dell'informazione sulle malattie che possono essere | Vedi punto 5 del presente elaborato |
| c) dei potenziali effetti allergici e tossici | Non noti |
| d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta | Vedi punto 4 del presente elaborato |
| e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio | Vedi punto 7 del presente elaborato |
| f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati | Nessuno |

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

| RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
|---|---|
| a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici | Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione u o m o - uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione |
| b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a) | Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro unicamente solitario e senza contatto alcuno |
| c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi | Visionare pag. 1 del presente elaborato |
| d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate | Vedi punto 11 del presente elaborato |
| e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico | Non applicabile |

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il Datore di lavoro:

| RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
|--|--|
| a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente | Non applicabile, in q u a n t o agente biologico in diffusione tra la popolazione |
| b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici | In corso di v a l u t a z i o n e continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento |
| c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici | Vedi punto 11.7 del presente elaborato |
| d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione | Vedi punto 11.7 del presente elaborato |
| e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro | Non applicabile, in q u a n t o agente biologico in diffusione tra la popolazione |



| | |
|--|--|
| f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati | Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione |
| g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale | Non applicabile |
| h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti | Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta |
| i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile | Non applicabile |
| l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi | Vedi punto 11.5.9 del presente elaborato |
| m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro | Non applicabile |

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il

Datore di lavoro assicura che:

| RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
|--|---|
| a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle | Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. |
| b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili | Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative |
| c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva | Vedi punto 11.7 del presente elaborato |
| d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti | Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative |

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

| RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
|---|--------------------------------------|
| a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati | Consegna brochure informativa |
| b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione | Vedi punto 11 |
| c) le misure igieniche da osservare | Vedi punto 11.5 |
| d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego | Non applicabile |
| e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4 | Non applicabile |
| f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze | Non applicabile |

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: non applicabile.

14. BIBLIOGRAFIA

1. Dosa D., Jump R.L.P., LaPlante K., Gravenstein S. Long-Term Care Facilities and the Coronavirus Epidemic: Practical Guidelines for a Population at Highest Risk JAMDA in press <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.03.004>
2. ECDC Technical Report Infection prevention and control for COVID COVID-19 in health care settings March 2020
3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapid risk assessment: Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): increased transmission globally – sixth update 2020
4. Gobierno de Espana-Ministerio de Sanidad Technical paper Recommendations for nursing homes and social health centres COVID-19 Version of 5 March 2020
5. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020.Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020).
6. Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19. Raccomandazioni per la raccolta e analisi dei dati disaggregati per sesso relativi a incidenza, manifestazioni, risposta alle terapie e out come dei pazienti COVID-19. Versione del 26 aprile 2020.Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 18/2020)
7. Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. (Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020)
8. Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020
9. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19 Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 Versione del 7 aprile 2020.Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 10/2020)
10. World Health Organization. (2020). Infection prevention and control guidance for long-term care facilities in the context of COVID-19: interim guidance, 21 March 2020. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331508>
11. World Health Organization. (2020). Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) : interim guidance, 27 February 2020. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331215>.
12. Wu Z, McGoogan JM: Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID- 19) outbreak in China: Summary of a report of 72,314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020 Feb 24. doi: 10.1001/jama.2020.2648. [Epub ahead of print]
13. Zou L., Ruan F., Huang M. et al.: SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. N Engl J Med (2020), DOI:10.1056/NEJMc2001737
14. N.Van Doremalen e altri, (NIAD, NHI, DARPA), The New England Journal of medicine, 17 Marzo 2020 “Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1”
15. Journal Of Hospital Infection, 31 Gennaio 2020, G. Kampf E Altri “Persistence of coronavirus on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents”
16. Biorxiv Preprint, Marzo 2020, A. Kratzel E Altri “Efficient inactivation of SARS-CoV-2 by WHO-recommended had rub”
17. Australian Government Information Sheet - Marzo 2020 “Covid-19: Identifying the symptoms”



18. Finzi E Altri – Edicom Srl, Marzo 2009
“Linee guida per il corretto utilizzo degli antisettici – disinfettanti”
19. A. Chin E Altri , The Lancet Microbe Published Online, 2 Aprile 2020,
“Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions”
20. FAQ Del Ministero della Salute Del 28 Aprile 2020
“FAQ - Covid-19, domande e risposte”
21. Infografica ISS del 28 Aprile 2020
“Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia”.
22. Bollettino ISS DEL 30 Aprile 2020
“Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 28 aprile 2020”



15. SITOGRAFIA

1. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> https://www.cdc.gov/niosh/emres/2019_ncov.html
2. <https://www.thelancet.com/coronavirus> <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html>
3. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> https://www.cdc.gov/niosh/emres/2019_ncov.html
4. <https://www.thelancet.com/coronavirus> <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html>
5. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> https://www.cdc.gov/niosh/emres/2019_ncov.html
6. <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
7. <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/> <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>

